

golarmente costituita: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, in conformità di legge, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto o del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

In questo caso i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art. 18 - Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da